

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SETTORE "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED AMBIENTALE - EDILIZIA PUBBLICA"

Terza Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della

OGGETTO:

ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO SERRALONGA IS MITZAS - LOTTO "Q" – DITTA TOLU ANGELA, SPIGA ANTONELLA e SPIGA SANTINO

TRASMISSIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


Premesso che:

- con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 63 del 24.07.96 e n. 77 del 14.10.96, è stato adottato il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica denominato "P.R.U. Serralonga Is Mitzas" definitivamente approvato ai sensi della Legge 23/85 art 32 con D.C.C. n.17 del 03.03.97 e pubblicato sul BURAS n.37 del 10.10.97 n° 20/4608;
- con successiva D.C.C. n. 48 del 01.07.99, e n°12 del 29.03.2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata apportata una variante per modifica allo schema di convenzione;
- in data 29.01.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 è stato adottato ai sensi della L.R. 45/89, art 20 e 21, la variante al piano di risanamento urbanistico "Serralonga Is Mitzas";
- in data 17.05.2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 si è proceduto all'approvazione definitiva della variante del suddetto piano attuativo con favorevole accoglimento di un'osservazione pervenuta nei termini;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 01.10.2007 è stata approvata la Variante per l'adeguamento degli allegati progettuali al frazionamento con il quale sono stati rilevati e aggiornati i confini tra i vari lotti;
- con D.C.C. n. 26 del 14.07.2010 è stata approvata la variante allo Schema di Convenzione;
- con D.C.C. n. 30 del 23.07.2010 è stata approvata la Variante per la modifica del quadro finanziario e l'ubicazione di un lotto privato, con il conseguente spostamento di un'area verde;
- con D.C.C. n. 46 del 25.11.2010 è stata approvata la Variante per la diversa ubicazione di n° 3 lotti privati, con il conseguente spostamento di aree da destinare a verde pubblico;

- con D.C.C. n. 6 del 18.03.2014 è stata approvata la Variante non sostanziale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) per la diversa ubicazione del lotto "Q", avente una superficie pari a mq. 308, su un'area di pari superficie destinata in parte a servizi per l'istruzione (zona S1) e in parte ad area di sedime per l'installazione della cabina E.N.E.L.;
- con D.C.C. n. 24 del 22.06.2015, a seguito di istanza da parte della Società A.S. Immobiliare S.r.l., è stata approvata la Variante non sostanziale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) consistente nella rimodulazione dell'assetto planovolumetrico dei lotti BF, BG, BH al fine di ottenere n° 4 distinti lotti edificabili contraddistinti dalle sigle BF1, BG1, BG2 e BH1, con conseguente riduzione delle superfici dei singoli lotti e delle relative volumetrie edificabili, nonché nella modifica del planovolumetrico mediante edificazione del lotto BI in aderenza al confine SUD, prospiciente la via Alfieri, prevista in precedenza ad una distanza pari a metri 5;
- con D.C.C. n. 10 del 20.03.2018, a seguito di istanza da parte della Società A.S. immobilia.RE S.r.l., è stata approvata la Variante non sostanziale ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, consistente nella riconfigurazione planivolumetrica dei lotti BB-BC-BD-BE;

Vista l'istanza prot. n. 13961 del 27/05/2020, con la quale i sig.ri TOLU ANGELA, SPIGA ANTONELLA e SPIGA SANTINO, in qualità di comproprietari del lotto "Q", ricadente nel suddetto Piano di Risanamento Urbanistico in zona "Cb – Integrazione Residenziale", hanno richiesto l'approvazione della "variante non sostanziale" al piano, finalizzata alla diversa ubicazione del lotto di loro proprietà in quanto le particelle catastali, sulle quali ricade attualmente il suddetto lotto, presentando problemi di continuità nelle trascrizioni relative all'ultimo ventennio, rendendo lo stesso inalienabile a soggetti che volessero usufruire di eventuali mutui bancari o altre tipologie di agevolazioni fiscali che prevedono tale requisito;

Viste le tavole grafiche allegate all'istanza succitata, indicanti la proposta di nuova ubicazione del lotto "Q", riportante anche l'area nella quale dovrà essere traslata la cabina ENEL esistente, inserite dalla ditta richiedente secondo le indicazioni fornitele dall'ufficio scrivente e sulla base delle prescrizioni di edistribuzione Spa in merito a dimensioni e posizionamento dell'impianto, come di seguito indicato:



Considerato che:

• la variante richiesta non comporta variazioni alla superficie, al perimetro del comparto di lottizzazione, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico;

• il comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19, dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ha aggiunto il seguente:

"2 bis.: Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali";

Visti gli allegati elaborati in formato *.p7m a firma del tecnico progettista Ing. Ligas Annalisa; sulla base delle considerazioni sopra esplicitate

SI ESPRIME

Parere tecnico favorevole alla variante in oggetto, consistente nella diversa ubicazione del lotto "Q", con conseguente modifica alle tavole n. 3 e 4 (zonizzazione e planivolumetrico) approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2018.

Al fine di consentire all'ufficio scrivente il proseguo dell'iter amministrativo previsto dalla L.R. 45/89, si rimane in attesa delle eventuali osservazioni e/o rilievi della Commissione in indirizzo.

Il Responsabile del Settore

F.to geom. Paolo MONNI

Tecnico Istruttore F.to Geom. Salvatore Floris